



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 39 del 14/03/2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2012, n. 325

Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.” Disposizioni per l’attuazione degli articoli 20 e 21.

L’Assessore al Bilancio, Avv. Michele PELILLO, sulla base dell’istruttoria espletata dall’Ufficio Bilancio e dall’Ufficio Entrate, confermata dal dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria, riferisce quanto segue.

Con il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.” sono stati dettati i principi in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dei loro enti e organismi strumentali (titolo I), nonché le regole finalizzate a garantire che gli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale concorrano al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base di principi di armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci, a disciplinare le modalità di redazione e di consolidamento dei bilanci da parte dei predetti enti, nonché a dettare i principi contabili cui devono attenersi gli stessi per l’attuazione delle disposizioni ivi contenute (titolo II).

Le cennate disposizioni hanno decorrenza dal 1° gennaio 2014 per quanto attiene il titolo I del decreto legislativo, dal 1° gennaio 2012 il titolo II.

Nell’ambito delle disposizioni concernenti il titolo II rubricato “Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario”, per quanto qui occorre vanno segnalati gli articoli 20 e 21 finalizzati rispettivamente:

- alla esatta perimetrazione ed individuazione nell’ambito del bilancio regionale delle entrate e delle spese afferenti il finanziamento del servizio sanitario regionale, anche se movimentano le partite di giro, al fine di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle correlate fonti di finanziamento, nonché un’agevole verifica delle ulteriori risorse rese disponibili dalle regioni per il finanziamento del medesimo servizio sanitario regionale per l’esercizio in corso (articolo 20);
- alla trasparenza e confrontabilità dei flussi di cassa relativi al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard (articolo 21).

In particolare, per le finalità di cui all’articolo 21, si prevede l’accensione di appositi conti di tesoreria unica istituiti per il finanziamento del servizio sanitario nazionale funzionanti secondo le modalità di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 su cui affluiscono le risorse destinate al

finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard nonché, presso i tesorieri regionali, di appositi conti correnti intestati alla sanità destinati a ricevere le ulteriori risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale secondo le modalità previste dall'articolo 77-quater, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

In attuazione di tale ultima disposizione normativa il Servizio Bilancio e Ragioneria ha provveduto ad affiancare, nell'ambito della complessiva gestione di tesoreria dell'Ente, alla cd. gestione ordinaria una gestione sanitaria sulla quale vengono fatte affluire le somme che per quanto sopra esposto debbono, dal 1° gennaio 2012, affluire nei conti dedicati al finanziamento del Servizio sanitario regionale.

La separata evidenza delle due gestioni di cassa non comporta però, nel caso in cui una di esse si trovi ad essere incapiente in termini di giacenza rispetto alle esigenze di pagamento, l'utilizzo dei fondi in essere presso la tesoreria unica ovvero l'attivazione della anticipazione di Tesoreria qualora nell'altra gestione vi sia sufficiente disponibilità (cfr. nota della Ragioneria Generale dello Stato n. 125749 del 22 dicembre 2011). In tal caso con provvedimento a carattere generale della Regione, da registrarsi nelle scritture contabili nelle partite di giro, il Tesoriere è tenuto a trasferire disponibilità di cassa da una gestione all'altra fermo restando l'obbligo di ripristinare le relative dotazioni mediante l'utilizzo delle somme successivamente affluite nella gestione accipiente.

Peraltro, specie nella prima fase di applicazione della normativa, potrà accadere che somme di pertinenza della gestione sanitaria possano ancora affluire sui conti correnti dedicati alla gestione ordinaria e viceversa. In tale evenienza occorrerà, con specifici provvedimenti da registrarsi nelle scritture contabili nelle partite di giro, trasferire dette somme da l'una all'altra gestione.

Ancora, si dà il caso di spese relative alla gestione sanitaria finanziate in maniera indistinta dalla fiscalità regionale le cui entrate affluiscono su capitoli di entrata contabilizzate nella gestione sanitaria. Anche in questo caso, occorrerà, con specifici provvedimenti da registrarsi nelle scritture contabili nelle partite di giro, trasferire tali importi dalla gestione ordinaria alla gestione sanitaria.

All'esito della suesposta istruttoria, si rimette alla Giunta regionale l'emanazione dei necessari indirizzi al Servizio Bilancio e Ragioneria per l'attuazione dei predetti articoli 20 e 21 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Sezione copertura finanziaria ai sensi della legge regionale n. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni

La presente deliberazione consiste nell'emanazione di indirizzi finalizzati alla attuazione dell'articolo 20 e 21 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Tutto ciò premesso e considerato l'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta regionale ai sensi della L.R. n. 7/97, art, 4, comma 4, lettera a);

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Avv. Michele PELILLO Assessore al Bilancio;
VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal dirigente dell'Ufficio Bilancio, dal dirigente dell'Ufficio Entrate e dal dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1) di fare propria la relazione dell'Assessore al Bilancio, per i motivi suesposti che qui si intendono

integralmente riportati e trascritti;

2) di demandare al Servizio Bilancio e Ragioneria, l'adozione dei provvedimenti necessari ad attivare e tracciare, nell'ambito delle partite di giro del bilancio di previsione dell'Ente anche ove occorra con l'istituzione di dedicati capitoli di entrata e di spesa, le seguenti operazioni contabili:

- a) trasferimento temporaneo di cassa dalla gestione ordinaria alla gestione sanitaria e viceversa;
- b) trasferimento di cassa dalla gestione ordinaria alla gestione sanitaria e viceversa per spostamento somme di pertinenza della gestione sanitaria affluita sui conti correnti dedicati alla gestione ordinaria e viceversa;
- c) trasferimento di cassa alla gestione sanitaria in relazione alle spese relative alla gestione sanitaria finanziate in maniera indistinta dalla fiscalità regionale;

3) di demandare al Servizio Bilancio e Ragioneria l'invio al Tesoriere della Regione Puglia della presente deliberazione;

4) di dichiarare a tutti gli effetti di legge la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Teresa Scaringi Dott.Nichi Vendola
